

RICEVUTO 15/05/2015 11:31 0905272618 NUCLEO PT BARI  
15-MAY-2015 10:09 From: Seg. Dr. Maralfa 0903505278 To: 0905272618 Page: 1



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE  
DI TRANI

Proc. N. 1592/09 R.G. Mod. 21

IL P.M.

Premesso che

- Il 28 gennaio 2015 con la delibera n. 14 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Messa in sicurezza delle opere già realizzate del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta dell'importo complessivo di € 7.550.000,00 redatto dalla RTI Acquitectno srl-Idrotecno srl-Architeca Engineering srl - ing. Gianluca Loliva.
- Il Progetto di messa in sicurezza approvato dalla Giunta Comunale manca del parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di cui all'art. 127, comma 3, del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici. Infatti il predetto progetto di "Messa in sicurezza" muta la conformazione del primo molo di sopraflutto già realizzato come previsto nel progetto e nella successiva variante 2 e costituisce opera a mare che incide sui moti ondosi.
- Sul progetto del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta e le successive perizie tecniche di variante, il Consiglio Superiore dei lavori Pubblici ha espresso il parere obbligatorio ai sensi dell'art. 127, comma 3, del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici.
- Il Consiglio Superiore nel Parere n./2012 del 22 febbraio 2012 aveva espresso significative criticità sulle scelte progettuali dell'Amministrazione comunale relativamente alla Perizia di variante n. 2 del Progetto del Porto.
- Il Consiglio Superiore, in particolare, evidenziò di trovarsi nella condizione di esprimere il proprio parere su una variante che il Comune aveva già approvato e consegnato all'Impresa. Infatti, l'Amministrazione comunale il 22 dicembre 2011 inviò, mentre il 12 settembre 2011 fu emesso lo stato di avanzamento n. 23, ed il relativo certificato di pagamento, con

riferimento alle opere della variante, ancor prima del parere obbligatorio di cui all'art. 127, comma 3, del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163 – Codice dei contratti pubblici.

- Nel parere n. 1/2012 relativo alla Variante n. 2 e Testualmente nei Considerato del parere alla pagina n. 5 “ *In effetti il procedimento tecnico amministrativo di approvazione della variante n. 2 risulta, dall'esame degli atti, definitivamente concluso con la delibera n. 101 del 16 maggio 2011; infatti con tale atto amministrativo, di sua esclusiva responsabilità, l'amministrazione comunale nella qualità di stazione appaltante ha approvato il progetto di variante e i relativi atti tecnico amministrativi che regolano il rapporto con l'impresa.* Successivamente, al fine di completare, da parte del comune, il procedimento di occupazione dell'area demaniale ai sensi dell'art. 36 del Reg. Cod. Nav., il RUP ha trasmesso per opportuna conoscenza alla Capitaneria di Porto di Molfetta gli atti tecnici della perizia.

La Capitaneria di Porto di Molfetta ha quindi interessato al riguardo l'ufficio del Provveditorato alle OO.PP. per la Puglia che dopo uno scambio di note ha fatto presente in ultimo che “l'art 161 comma 9 e 10 del DPR 207/2010 attribuisce al RUP la possibilità di approvare perizie di variante che contengono il maggior costo nel 5% dell'importo del contratto, sempre che non alterino la sostanza del progetto. Nella fattispecie la sostanza del progetto (variazione strutturale della banchina) viene al essere sostanzialmente alterata da cui non è applicabile il dispositivo sopra richiamato. Ne discende che sull'argomento va sentito l'organo consultivo che a suo tempo esprime il parere tecnico (Consiglio Superiore dei LL.PP.).”

Il Sindaco del Comune, su questa base non ha inteso annullare la delibera di giunta n. 101 del 16 maggio 2011, ma è venuto nella determinazione di chiedere a questo Consiglio Superiore un parere tecnico limitato alla variazione strutturale della banchina NW contenuta nella perizia di variante. Per quanto sopra quindi questa Sezione non entra nella legittimità dell'atto approvativo in parola la cui valutazione si demanda agli organi di amministrazione attiva e di controllo della spesa e nemmeno nel contenuto degli atti tecnico amministrativi della perizia di variante.”

Considerato che

- le opere di completamento parziale del molo, previste nel progetto di “messa in sicurezza”, approvato Il 28 gennaio 2015 con la delibera n. 14 della Giunta comunale, mutano la originaria conformazione del Primo molo di sopraflutto;

- le opere di protezione provvisoria sulla testata ad E-SE del Primo molo di sopraflutto sono in variante al progetto originario ed influenzano diversamente il moto ondoso e gli effetti conseguenti ai fenomeni meteomarinari;
- è indispensabile che il progetto di "messa in sicurezza" sia inviato al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il parere obbligatorio ai sensi dell' art. 127, comma 3, del D.lgs 12 aprile 2006 n. 163;
- l'importo dei lavori di "messa in sicurezza" è pari ad € 6.439.289,95 oltre ad € 230.406,34 per oneri della sicurezza per un totale di € 6.669.696 e con le spese a disposizione dell'Amministrazione pari ad € 880.300,71 comporta una spesa pari ad € 7.550.000,00; e che detta spesa risulta notevolmente onerosa rispetto alla previsione di spesa complessiva del progetto del Nuovo Porto Commerciale, di cui queste opere devono considerarsi parte integrante, superando la soglia del 10% sull'importo complessivo del progetto del Nuovo Porto Commerciale di Molfetta dovendosi così riattivare tutte le procedure di legge e di regolamento previste per l'iter approvativo delle opere in variante tecnica e suppletiva.
- Il posizionamento definitivo dei n. 14 cassoni cellulari attualmente collocati provvisoriamente nello specchio d'acqua della banchina Nord Ovest, costituisce prosecuzione delle opere di cui al progetto originario;
- Il progetto di messa in sicurezza approvato con la delibera di Giunta comunale n.14 del 28 gennaio 2015 non è rispettosa del parere espresso dal Pubblico Ministero che si esprimeva testualmente nei seguenti termini : "a condizione che le opere non debbano in alcun modo determinare la prosecuzione delle opere di cui al progetto originario, ma devono intervenire unicamente sulle opere già realizzate".

Considerato che la condizione posta dal Pubblico Ministero aveva il duplice obiettivo di contenere la spesa e di evitare la prosecuzione di opere del progetto originario e che l'attività dell'amministratore giudiziario è stata proprio indirizzata in tal senso nel corso della sua gestione e della custodia del bene;

Comunque valutata la necessità di mettere in sicurezza le opere del Nuovo Porto commerciale di Molfetta e di evitare ulteriore aggravio di spesa pubblica a carico della collettività;

Considerato che l'attuale compagine amministrativa risulta composta da soggetti diversi dagli indagati e non riferibile ad essi;

Preso atto, sentito l'amministratore giudiziario, che le aree ove dovranno svolgersi i lavori di messa in sicurezza e prosecuzione risultano già interamente bonificate;



Ritenuto pertanto che le esigenze cautelari risultano attenuate in maniera rilevante e tali da non giustificare più il mantenimento della misura cautelare reale in atto.

P.Q.M.

Ricorrendo le condizioni per la restituzione delle aree oggetto dei lavori del Nuovo Porto Commerciale per consentire all'Amministrazione competente di procedere al completamento delle opere del Porto, previo redazione di un progetto complessivo, comprendente in via prioritaria le opere di messa in sicurezza, da sottoporre all'approvazione degli Enti preposti e non ultimo il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 127, co. 3 del D.Lgs. 163/06.

#### DISPONE

La revoca parziale del sequestro preventivo emesso dal G.I.P. in data 05.08.2013 con restituzione di tutte le aree portuali alla stazione appaltante con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Redazione di progetto complessivo comprendente in via primaria le opere di messa in sicurezza e bonifica delle aree di intervento;
- 2) Sottoposizione del relativo progetto all'approvazione degli Enti preposti e al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 127, co. 3 del D.Lgs 163/06;

Delega per l'esecuzione la G.d.F. Polizia Tributaria Bari e Corpo Forestale dello Stato che provvederà alla consegna delle aree portuali in sequestro all'Amministrazione Comunale di Molfetta quale stazione appaltante.

Trani, 15 MAG. 2015



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*